

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA STATUTO 03-2024**Verbale di Assemblea Straordinaria: 12 maggio 2024**

Prot. n° 019/2024 del 12 maggio 2024

L'anno 2024, il giorno dodici (12) del mese di maggio alle ore **15:30**, presso l'ex asilo delle suore, fondazione Bonomo, espressamente convocato presso detta sede, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Centro Sociale Beato Egidio da Laurenzana APS. Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dott. Pietro ROMANO, verbalizza la sig.ra Vita ROBERTACCIO in qualità di segretaria.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso di convocazione trasmesso a tutti soci entro i termini stabiliti dallo statuto, da mandato alla segretaria di fare l'appello:

N	Nome	Cognome	P	A	DELEGA
1	BENEVENTI	FERDINANDA	X		DELEGA
2	CANTISANI	GIOVANNI ROSARIO		X	
3	CHERUBINI	LUCIA		X	
4	COLUZZI	PIETRO		X	
5	D'ONOFRIO	MARIADELAIDE		X	
6	D'ONOFRIO	ROCCO	X		
7	DE CAROLIS	GIOVANNI ANTONIO	X		
8	DE LORENZO	FRANCESCO	X		
9	DI PERSIA	ANTONIA	X		
10	FANELLI	SALVATORE DOMENICO	X		
11	FANELLI	EGIDIO	X		
12	GALGANO	ROCCO	X		
13	GALGANO	CATERINA	X		DELEGA
14	GALGANO	MARIA GIUSEPPINA	X		
15	GALGANO	GRAZIA	X		
16	GARRAMONE	ANTONIETTA	X		
17	GARRAMONE	ENZA	X		DELEGA
18	GARRAMONE	ELVIRA VED.PAVESE	X		
19	GIOSCIA	GAETANA FILOMENA G.	X		



20	GRIPPO	VITA PLANTAMURO	X		
21	IULIANO	ANTONIA	X		DELETA
22	LETTINI	ANDREA	X		
23	LETTINI	GIUSEPPE	X		
24	LOCASTO	POMPEA	X		
25	MARCANTONIO	VITO ALESSANDRO	X		
26	MARTOCCIA	ANTONIO	X		
27	MARTOCCIA	ROSARIA	X		DELETA
28	MONTANO	ALDO ROSARIO	X		DELETA
29	MOTTA	ANNA	X		DELETA
30	MOTTA	CARMELA		X	
31	NIGRO	ROCCA FRANCESCA A.	X		
32	PAVESE	MARIA CARMELA		X	
33	PAVESE	TERESA		X	
34	PAHO	MARIA ANNA		X	
35	RINALDI	MICHELE	X		
36	RINALDI	GIUSEPPE	X		
37	ROBORTACCIO	VITA CARMELA	X		
38	ROMANELLI	ANNA	X		
39	ROMANO	PIETRO	X		
40	TITO	ROSA		X	
41	TRIVIGNO	MARIA DONATINA	X		
42	URGA	MADDALENA	X		DELETA
43	URGA	DOMENICO GIOVANNI	X		
44	VISCAGLIA	VITTORIO	X		DELETA
45	ZITO	MARIA TERESA		X	

Dopo l'appello della segretaria risultano presenti 35 soci su n° 45 iscritti all'Associazione, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea e per discutere e deliberare il seguente O.D.G.

1. MODIFICHE ARTICOLI NUOVO STATUTO PER ISCRIZIONE RUNTS
2. DETERMINAZIONI CORRELATE E CONSEGUENTI AI PUNTI QUI DI SEGUITO.



passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che, ai sensi dell'art 12 dello statuto in vigore, l'assemblea dei soci è stata convocata in seduta straordinaria (Prot.018/2024 del 02 maggio 2024) per apportare ulteriori modifiche ed integrazione al nuovo statuto in quanto sono state riscontrate da parte di Regione Basilicata, ulteriori altre discordanze sullo statuto vigente in coerenza con le disposizioni in materia del Codice del Terzo Settore al fine di ricevere il provvedimento APS in trasmigrazione ex art. 54 del CTS.

Nel rispetto della normativa D.lgs. 117/2017, e ai sensi della nota ricevuta tramite PEC 0066680.U. 21.03.2024 dall'ufficio RUNTS di Regione Basilicata, si procede alla lettura e contestuale rettifica dei seguenti articoli:

- 1. pag.4 aggiunto punto 5 (Attività di sensibilizzazione di una filiera equo e solidale);
- 2. pag.8 art.24 avanzato in successione all'art. 8 così divenuto 8 Bis (Assicurazione dei Volontari);
- 3. pag.9 art. 11 aggiunta (legge in materia dell'art. 16 CTS);
- 4. pag.19 art. 20 bis (diviene art. 21);
- pag.20 aggiunta nomenclatura agli (articoli 21 e 22 come prescrive il CTS);
- pag.20 art. 21 diventa art. 23 (Libri Sociali) e articolo 22 diventa art. 24 (Pubblicità Trasparente);
- pag.20 art. 23 Bis diventa art. 25 Bis (Bilancio Sociale e Informativa Sociale);
- 8. pag.21 art. 25 diventa art.27 (Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni);
- 9. pag.22 art. 26 diventa art.28 (Norma Finale)

Dopo attenta lettura dello statuto nella sua integrità, comprendente n° 28 articoli, non vengono evidenziati alcune criticità e altresì osservazione da parte dei soci; pertanto, viene posto in votazione palese il nuovo statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate, lo stesso diviene immediatamente attuativo e sostituisce il precedente.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto. Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 16:30.

IL SEGRETARIO

F.to Vita Carmela ROBERTACCIO

Vita Carmela Robertaccio



IL PRESIDENTE

F.to Pietro ROMANO

Pietro Romano

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA UFFICIO TERRITORIALE DI POTENZA		Registrazione Imposte	
cg. an. 427	Registrazione Imposte	Bollo	Sanzione
per Privati	per Privati	per Privati	per Privati
Il Rich.	Il Rich.	Il Rich.	Il Rich.
13 MAG 2024		T.S.	

STATUTO

CENTRO SOCIALE "BEATO EGIDIO DA LAURENZANA" APS

(Costituzione - Denominazione - Sede - Durata)

ART. 1) E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.ii.mm., di seguito indicato come CTS, del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata "Centro Sociale Beato Egidio da Laurenzana". A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione, quindi, potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione sociale o l'acronimo APS e, in aggiunta, di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. L'associazione stabilisce la sede legale e operativa in Via Roma, piano terra nel Comune di Laurenzana.

ART 1.Bis) L'associazione " Centro Sociale Egidio da Laurenzana – APS ", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e religiose.

ART 1.Ter) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

(Statuto)

ART. 2) L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e

ss.mm.ii., dalle relative norme di attuazione, dalla legge regionale e dai principi

generali dell'ordinamento giuridico.

(Efficacia dello statuto)

ART. 3) Lo statuto è vincolante per i soci e costituisce la regola fondamentale dell'attività dell'associazione medesima.

(Interpretazione dello statuto)

ART. 4) Lo statuto va interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

(Finalità e attività)

ART. 5) L'associazione, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come espressamente riportato nel testo coordinato con D.Lgs. n 105/2018. Diffusione della figura di un umile figlio della terra Lucana in odore di santità: **Il Beato Egidio da Laurenzana**, ispirandosi ai principi che mossero i soci fondatori nel dare vita a questa associazione. L'operato e le finalità statutarie sono quelle di proporre e realizzare iniziative di carattere sociale culturale e religioso atte a promuovere la figura e il culto del Beato, illustre concittadino di Laurenzana. Finalità che mirano a far conoscere ovunque, anche grazie agli strumenti di nuova generazione, la vita e le opere del Beato, preservando i luoghi dove egli ha vissuto e recuperare e divulgare il culto riprendendo e sostenendo la causa di canonizzazione, Per la realizzazione di tali finalità il centro sociale si avvarrà di una stretta collaborazione con la provincia Salernitano-Lucana dei frati minori, con la parrocchia "Assunzione Maria Vergine in Laurenzana", con l'Arcidiocesi di Acerenza e con la Metropoli di Potenza Muro Lucano-

Marsiconuovo e con tutte le istituzioni civili. L'Associazione persegue le finalità di cui al comma precedente attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale, di cui dell'art. 5 del CTS, a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

F) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modifiche;

K) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

O) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno in:

1. Peregrinatio, Convegni, Attività Culturali, Formazione, Gemellaggi;
2. Servizio Accoglienza, Foresterie e Ostelli, Mense, Servizi Turistici;
3. Promozione Turistica del Territorio, Turismo Religioso e delle Radici;
4. Attività Editoriali, Artistiche, Musicali e Ludico Ricreative.
5. Attività di sensibilizzazione a favore di una filiera equo e solidale.

Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto del CTS, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta delle finalità istituzionali.

ART 5. Bis) Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

(Diritti e doveri dei soci)

ART 6) Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del CTS le Associazioni di Promozione Sociale sono associazioni costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni di Promozione Sociale.

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche, tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere

posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione. I soci hanno stessi diritti e i medesimi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

ART. 6 Bis) I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Consiglio Direttivo, per il tramite del Presidente, e da evadersi entro 15 giorni;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra

somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 Ter) La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

(Perdita della qualità dei soci)

ART. 7 La qualità di socio si perde per le seguenti motivazioni:

- a) per morte;
- b) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- c) per esclusione.

Possono perdere la qualità di socio per esclusione coloro che contravvengono gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 6 del presente statuto.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo. La perdita dello status di socio si perfeziona ed è efficace dal momento della cancellazione dal libro dei soci.

Per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione, inoltre il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 7 Bis) Il socio che a vario titolo ricopra ruolo di componente dell'organo direttivo, o dell'assemblea sociale, che opportunamente invitato, non si presenti senza giustificato motivo oggettivo, da trasmettere mediante formale comunicazione scritta (24) ore prima al Presidente, verrà dichiarato decaduto dopo (tre) assenze.

(Volontari)

ART. 8) Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni

altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

(Assicurazione dei Volontari)

ART. 8 Bis) I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18.

(Benemeriti)

ART. 9) Possono essere ammessi come benemeriti, senza acquisire la qualità di soci, sia persone fisiche che enti del terzo settore, nella fattispecie rientrano in questa categoria: Il Vescovo protempore della diocesi di appartenenza e il Parroco protempore della parrocchia di Laurenzana. Il Ministro Provinciale protempore dei Frati Minori Osservanti, Il Rappresentante protempore dell'ordine secolare francescano, le personalità ecclesiastiche originarie di Laurenzana e gli Enti del Terzo settore che hanno finalità analoghe.

(Supporter)

ART. 10) Possono altresì essere riconosciuti come tali tutte le persone che condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario, senza acquisire la qualità di soci. Gli stesso hanno il diritto ad essere

informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione. L'associazione disciplinerà nella fattispecie (l'art. 9 e l'art. 10) successivamente con regolamento dedicato.

(Lavoratori)

ART. 11) L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

(Organi Sociali e Cariche Elettive)

ART. 12) Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017;
- d) Il Revisore dei conti, laddove nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017;

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo

2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo (1/10) dei soci, iscritti nel registro degli associati o la maggioranza del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è convocata almeno (*dieci*) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata A.R., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima. All'Assemblea sono convocati tutti i soci iscritti nel registro degli associati al momento della convocazione.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci: a ciascun socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio anche in calce all'avviso di convocazione. Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo (*cinque*) voti in proporzione al numero degli iscritti

hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

Art 12 Bis) L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio;
- b) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- c) definisce il programma generale annuale di attività;
- d) procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- e) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- f) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il

funzionamento dell'associazione;

h) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

i) ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art.7;

j) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;

k) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

l) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge alla sua competenza dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art 12 Ter) L'assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

È possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del

Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art 12 Quater) L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente o da un nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, (ovvero maggioranza dei presenti) il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per (*otto*) giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

(Consiglio Direttivo)

ART. 13) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto direttamente dall'Assemblea ogni (*cinque anni*), rinnovabili. Esso è composto da un minimo di 3 (*tre*) a un massimo di 7 (*sette*) membri, ivi compreso il Presidente. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo deve essere eletto direttamente dall'Assemblea per numero di voti espressi segretamente dalla platea sociale e rappresentativo in ordine del numero di preferenze; rimarrà in carica, comunque, fino all'elezione del nuovo. Dura in carica per (*cinque anni*) ed è rieleggibile. Nel caso in cui venga meno

un componente del Consiglio Direttivo, si procederà alla sostituzione scorrendo la graduatoria dei non eletti. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore. All'interno del Consiglio Direttivo potranno essere nominati uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura e che perseguano le medesime finalità.

ART. 13 Bis) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno (*cinque*) giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno cinque giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi

interviene la maggioranza dei consiglieri, in un'unica convocazione. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 13 Ter) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. Al Consiglio Direttivo competono in particolare: Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione; le decisioni relative alle attività ed ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione; le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione; la redazione annuale del rendiconto finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro i (4) quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; la fissazione delle quote sociali; la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea; la delibera sull'ammissione di nuovi soci; ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo

verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro (*quindici*) giorni e da tenersi entro i successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione.

(Il Presidente)

ART. 14) Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. È eletto dall'assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 5 (*cinque*) anni, e può essere riconfermato. Al Presidente spetta la nomina del Segretario che può essere anche scelto fra persone estranee al Consiglio Direttivo. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

(Il Tesoriere)

ART. 15) Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo medesimo.

(Il Segretario)

ART. 16) Al Segretario, che viene nominato dal Presidente, spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

(Segretario e Tesoriere)

ART. 17) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

(L'Organo di Controllo)

ART 18) Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

(Revisore legale dei conti)

ART.19) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve: nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

(Patrimonio, esercizio sociale e bilancio)

ART.20) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

ART.20 Bis) Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) rendite patrimoniali;

f) attività di raccolta fondi;

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

ART.21) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

(Convenzioni)

ART.22) Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

(Libri sociali)

ART.23) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01.01 al 31.12 di

ogni anno. Nel primo mese dell'anno si individua un periodo congruo alla campagna di tesseramento, salve esigenze del direttivo. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

(Pubblicità e trasparenza)

ART. 24) Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Consiglio direttivo dell'associazione per il tramite del rappresentante legale.

(Bilancio sociale e informativa sociale)

ART. 25) Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs.

117/2017, dei relativi Decreti attuativi MLPS e delle relative norme di attuazione. Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

ART.25 Bis) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

(Responsabilità dell'Associazione)

Art. 26) Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

(Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni)

ART.27) Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

Salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

(Norma finale)

Art. 28) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

- Esente da bollo e oneri di registrazione ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017

- Composta da n° 23 facciate e righe sin qui della presente.

- Redatta n° 2 originali.

SPAZIO RISERVATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO
In Data 13 MAG 2024 al n. 928 Serie 3

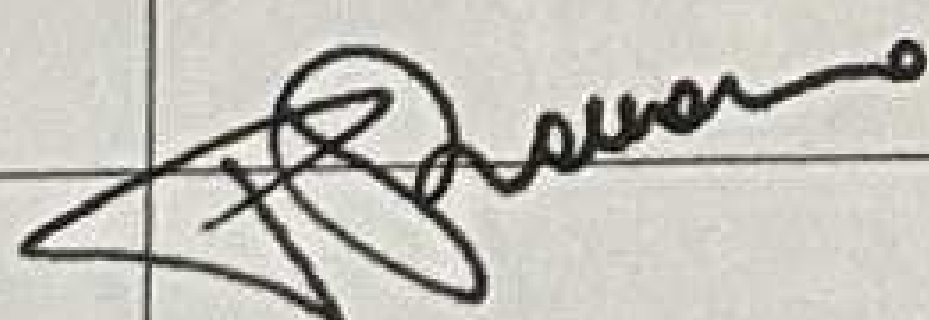
CENTRO SOCIALE "Beato Egidio da Laurenzana" APS

SEDE LEGALE: Via Roma p.t. 85014 - Laurenzana (PZ) C.F. 96024790766

MAIL: info@centrosocialebeatoegidio.it **PEC:** centrosocialebeatoegidio@pec.it

WEB: www.centrosocialebeatoegidio.it

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

